

# 6

## **DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA**

*Ultimo aggiornamento: 8 ottobre 2021*

# Sommario

<b>NORMATIVA</b> .....	3
Legge 27 aprile 1982 n. 186 .....	4
<i>Art. 23. Ruolo dei magistrati amministrativi</i> .....	4
Legge 27 aprile 1982 n. 186 .....	5
Tabella A (33) (34) .....	5
Decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 .....	6
<i>Art. 1 – bis. Disposizioni in materia di assunzione di personale nelle pubbliche     amministrazioni</i> .....	6
Decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 .....	8
<i>Art. 22. Adeguamento della struttura della giustizia amministrativa</i> .....	8
Legge 21 luglio 2000, n. 205 .....	9
<i>Art. 14. Aumento dell'organico dei magistrati e del personale amministrativo     (1)</i> .....	9
Decreto Presidente della Repubblica 6 aprile 1984 n. 426 .....	10
<i>Art. 4</i> .....	10
Decreto Legge 24 dicembre 2003 n. 354 .....	11
<i>Art. 6-bis. Posizioni vicarie nelle giurisdizioni superiori ordinaria e     amministrativa e nell'Avvocatura generale dello Stato</i> .....	11
<b>CRITERI</b> .....	12
Pianta organica dei magistrati T.A.R. ....	13
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza n. 86 del 27 ottobre 2021, adottata nella     seduta del Plenum dell'8 ottobre 2021</i> .....	13
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza n. 23 del 21 aprile 2020, adottata nella     seduta del Plenum del 17 aprile 2020</i> .....	15
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza n. 9 del 14 febbraio 2018, adottata nella     seduta del Plenum del 26 gennaio 2018</i> .....	17
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 18 luglio 2002</i> .....	19
<b>APPENDICE STORICA</b> .....	21
Legge 27 aprile 1982 n. 186 .....	22

# **NORMATIVA**

**Legge 27 aprile 1982 n. 186**

**Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.**

*Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 aprile 1982, n. 117, S.O.*

*Art. 23. Ruolo dei magistrati amministrativi*

## Legge 27 aprile 1982 n. 186

### Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

*Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 aprile 1982, n. 117, S.O.*

Tabella A (33) (34)

Ruolo del personale di magistratura della giustizia amministrativa:

Presidente del Consiglio di Stato	n. 1
Presidente aggiunto del Consiglio di Stato	n. 1
Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato	n. 23 *(asterisco))
Presidenti di Tribunale amministrativo regionale	n. 24
Consiglieri di Stato	n. 111 *(asterisco)) *(asterisco)*(asterisco))
Consiglieri di Tribunale amministrativo regionale,	n. 423
Primi Referendari e Referendari	*(asterisco)*(asterisco)*(asterisco))

\*(asterisco)) Oltre ai posti per il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, previsti dal decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373.

\*(asterisco)\*(asterisco)) Oltre ai posti dei consiglieri di Stato nominati ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426.

\*(asterisco)\*(asterisco)\*(asterisco)) Oltre ai posti dei consiglieri del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e per la sezione autonoma per la provincia di Bolzano, di cui all'articolo 90 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, previsti rispettivamente dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426.

---

(33) A parziale modifica della presente tabella vedi gli artt. 4, 12 e 14, D.P.R. 6 aprile 1984, n. 426, l'art. 14, L. 21 luglio 2000, n. 205, l'art. 6-bis, D.L. 24 dicembre 2003, n. 354, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e l'art. 1, commi 480 e 482, L. 27 dicembre 2017, n. 205. Successivamente, la presente tabella è stata sostituita dall'art. 1, comma 320-ter, L. 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall'art. 22, comma 1, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8. Infine, la presente tabella è stata così modificata dall'art. 1-bis, comma 6, lett. a), b) e c), D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21.

(34) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-21 dicembre 2001, n. 434 (Gazz. Uff. 2 gennaio 2002, n. 1, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 14 e 15 e della allegata tabella A, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97 e 107, terzo comma, della Costituzione.

**Decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni  
dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21**

*Art. 1 – bis. Disposizioni in materia di assunzione di personale nelle pubbliche amministrazioni*

(comma 6)

6. Per assicurare la costante presenza di un congruo numero di magistrati presso ciascuna sezione del Consiglio di Stato, la relativa dotazione organica è incrementata di tre consiglieri di Stato nell'anno 2021, di tre consiglieri di Stato nell'anno 2022, nonché, nell'anno 2023, di ulteriori tre consiglieri di Stato e di un presidente di sezione del Consiglio di Stato, per complessive 10 unità. Per il miglior funzionamento della giustizia amministrativa di primo grado, tenuto conto della necessità di potenziare in particolare la sede di Roma del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, la relativa dotazione organica è incrementata di 20 unità fra referendari, primi referendari e consiglieri di Tribunale amministrativo regionale, da assegnare in misura non inferiore alla metà alla predetta sede. Per le finalità di cui al presente comma, la giustizia amministrativa è autorizzata ad assumere, nel triennio 2021-2023, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, venti referendari di Tribunale amministrativo regionale, nonché dieci consiglieri di Stato, tre dei quali in ciascuno degli anni 2021 e 2022 e quattro dei quali nell'anno 2023, per una spesa di 258.678 euro per l'anno 2021, di 3.297.865 euro per l'anno 2022, di 3.948.017 euro per l'anno 2023, di 4.763.503 euro per l'anno 2024, di 5.173.896 euro per l'anno 2025, di 5.355.511 euro per l'anno 2026, di 5.429.688 euro per l'anno 2027, di 5.495.660 euro per l'anno 2028, di 6.419.002 euro per l'anno 2029 e di 6.432.217 euro annui a decorrere dall'anno 2030. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente, alla tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla voce: «Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato», le parole: «n. 22» sono sostituite dalle seguenti: «n. 23»;

b) alla voce: «Consiglieri di Stato», le parole: «n. 102» sono sostituite dalle seguenti: «n. 111»;

c) alla voce: «Consiglieri di Tribunale amministrativo regionale, Primi Referendari e Referendari», le parole: «n. 403» sono sostituite dalle seguenti: «n. 423».

(1)Vedi, anche, gli artt. 4, 12 e 14, *D.P.R. 6 aprile 1984, n. 426*.

Successivamente, l'art. 14, *L. 21 luglio 2000, n. 205*, ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2001, il numero dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato è

aumentato di tre unità, quello dei consiglieri di Stato di dieci unità, quello dei referendari dei tribunali amministrativi regionali di sessanta unità. Per l'incremento della dotazione organica di cui alla presente tabella vedi l'art. 6-bis, *D.L. 24 dicembre 2003, n. 354*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(2) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-21 dicembre 2001, n. 434 (Gazz. Uff. 2 gennaio 2002, n. 1, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 14 e 15 e della allegata tabella A, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97 e 107, terzo comma, della Costituzione.

(3) Si riporta l'art. 1, commi 480 – 484 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020):

**480.** Al fine di agevolare la definizione dei processi amministrativi pendenti e di ridurre ulteriormente l'arretrato, a decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2018, nella tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, il numero dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato è aumentato di una unità, quello dei consiglieri di Stato di sette unità, quello dei referendari dei tribunali amministrativi regionali di quindici unità.

**481.** Per le finalità di cui al comma 480, è autorizzata, a decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2018, l'indizione di concorsi pubblici e, conseguentemente, l'assunzione delle corrispondenti unità di magistrati.

**482.** In considerazione della riduzione dell'arretrato conseguente all'applicazione del comma 481, a decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2023, nella tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, come incrementata per effetto del comma 480, il numero dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato è ridotto di una unità, quello dei consiglieri di Stato di due unità, quello dei referendari dei tribunali amministrativi regionali di cinque unità e le relative posizioni, se coperte da personale in servizio, sono considerate soprannumerarie.

**483.** Per l'attuazione dei commi da 480 a 482 è autorizzata la spesa di euro 3.502.809,62 per l'anno 2018, di euro 3.539.585,64 per l'anno 2019, di euro 3.565.894,07 per l'anno 2020, di euro 3.924.157,49 per l'anno 2021, di euro 4.129.297,51 per l'anno 2022, di euro 4.153.105,16 per l'anno 2023, di euro 4.183.938,58 per l'anno 2024, di euro 4.267.480,74 per l'anno 2025, di euro 4.967.696,29 per l'anno 2026 e di euro 4.972.102,54 a decorrere dall'anno 2027.

**484.** Agli oneri di cui al comma 483 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse provenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, iscritte nel bilancio autonomo del Consiglio di Stato, per la quota destinata alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari.

**Decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni  
dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8**

**Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di  
organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di  
innovazione tecnologica.**

*Art. 22. Adeguamento della struttura della giustizia amministrativa*



**Legge 21 luglio 2000, n. 205**

**Disposizioni in materia di giustizia amministrativa.**

*Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 luglio 2000, n. 173.*

*Art. 14. Aumento dell'organico dei magistrati e del personale amministrativo <sup>(1)</sup>*

---

(1) Per la ripartizione della dotazione organica complessiva del personale amministrativo appartenente alla Giustizia amministrativa vedi il *Decr. 7 marzo 2003*. Per la rideterminazione della pianta organica del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, vedi il D.P.C.S. 26 maggio 2005.

**Decreto Presidente della Repubblica 6 aprile 1984 n. 426**

**Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti istituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano.**

*Publicato nella Gazz. Uff. 8 agosto 1984, n. 217*

*Art. 4*

**Decreto Legge 24 dicembre 2003 n. 354**

**Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia.**

*Publicato nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2003, n. 300 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 26 febbraio 2004, n. 45 (Gazz. Uff. 27 febbraio 2004, n. 48), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.*

*Art. 6-bis. Posizioni vicarie nelle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrativa e nell'Avvocatura generale dello Stato*

# **CRITERI**

## **Pianta organica dei magistrati T.A.R.**

*Delibera del Consiglio di Presidenza n. 86 del 27 ottobre 2021, adottata nella seduta del Plenum dell'8 ottobre 2021*

Il Consiglio di Presidenza,

VISTA la legge 27 aprile 1982, n. 186, sull'ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali;

VISTO l'art. 1 del D.P.R. 6 aprile 1984, n. 426;

VISTA la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 ottobre 2020, registrato alla Corte dei Conti il 13 novembre 2020, con il quale sono state determinate le dotazioni organiche dei magistrati dei Tribunali Amministrativi Regionali;

VISTO l'art. 1-bis, comma 6 del decreto legge 31 dicembre 2020 n. 183, nella parte in cui prevede l'aumento, nella tabella A allegata alla legge n. 186/1982, di 20 unità del numero dei referendari dei tribunali amministrativi regionali, da assegnare in misura non inferiore alla metà alla sede di Roma del Tribunale amministrativo regionale del Lazio;

RITENUTO di dover provvedere, in ragione all'aumento della dotazione organica, alla rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura;

VISTA la proposta della Terza Commissione in data 22 settembre 2021, di incrementare la pianta organica dei TT.AA.RR. nel numero e per le sedi di seguito indicate: al T.A.R. Campania, sede di Napoli: n. 1 magistrato; al T.A.R. Lazio, sede di Roma: n. 10 magistrati; al T.A.R. Lazio, sezione staccata di Latina: n. 2 magistrati; al T.A.R. Marche: n. 1 magistrato; al T.A.R. Sicilia, sede di Palermo: n. 2 magistrati; al T.A.R. Sicilia, sezione staccata di Catania: n. 1 magistrato e al T.A.R. Veneto: n. 3 magistrati

### **DELIBERA**

le piante organiche dei Tribunali Amministrativi Regionali relativamente al personale di magistratura, esclusi i Presidenti titolari, sono così rideterminate:

T.A.R.	SEDI	PRECEDENTE PIANTA ORGANICA	NUOVA PIANTA ORGANICA
ABRUZZO	- L'Aquila	5	5
	- Pescara	5	5
BASILICATA	- Potenza	5	5
CALABRIA	- Catanzaro	12	12
	- Reggio C.	7	7
CAMPANIA	- Napoli	48	49
	- Salerno	16	16
EMILIA R.	- Bologna	10	10
	- Parma	3	3
FRIULI V.G.	- Trieste	3	3
LAZIO	- Roma	90	100
	- Latina	7	9
LIGURIA	- Genova	10	10
LOMBARDIA	- Milano	24	24
	- Brescia	9	9
MARCHE	- Ancona	7	8
MOLISE	- Campobasso	4	4
PIEMONTE	- Torino	14	14
PUGLIA	- Bari	14	14
	- Lecce	16	16
SARDEGNA	- Cagliari	9	9
SICILIA	- Palermo	21	23
	- Catania	23	24
TOSCANA	- Firenze	19	19
UMBRIA	- Perugia	4	4
VALLE d'AOSTA	- Aosta	2	2
VENETO	- Venezia	16	19
TOTALE	403 (*) )		423(*)

(\*) Oltre ai posti dei consiglieri del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e per la sezione autonoma per la provincia di Bolzano, di cui all'articolo 90 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, previsti rispettivamente dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426

*Delibera del Consiglio di Presidenza n. 23 del 21 aprile 2020, adottata nella seduta del Plenum del 17 aprile 2020*

Il Consiglio di Presidenza,

- VISTA la legge 27 aprile 1982, n. 186, sull'ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali;
- VISTO l'art. 1 del D.P.R. 6 aprile 1984, n. 426;
- VISTA la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
- VISTO l'art. 22 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, convertito, con modifiche, in legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- VISTO il d.P.C.M. in data 8 marzo 2018, registrato alla Corte dei Conti il 4 aprile 2018 con il quale sono state rideterminate le dotazioni organiche dei magistrati del T.A.R. LAZIO, sede di Roma, del T.A.R. LOMBARDIA, sezione staccata di Brescia e del T.A.R. SICILIA, sezione staccata di Catania;
- RITENUTO di dover provvedere alla rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura, in ragione all'aumento nella tabella A allegata alla legge n. 186/1982, di diciotto unità del numero dei referendari dei tribunali amministrativi regionali disposto dall'art. 22, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, secondo i criteri definiti nella relazione di accompagnamento;
- VISTA la proposta della Terza Commissione in data 5 marzo 2020;

DELIBERA

ARTICOLO 1

I diciotto (18) posti in aumento presso i Tribunali Amministrativi Regionali previsti dall'art. 22 del decreto n. 162 del 2019, convertito, con modifiche, in legge n. 8 del 2020, sono distribuiti secondo il seguente schema:

- presso il T.A.R. LAZIO, sede di Roma: n. 7 (*sette*) unità aggiuntive;
- presso il T.A.R. PIEMONTE, sede di Torino: n. 3 (*tre*) unità aggiuntive;
- presso il T.A.R. CAMPANIA, sede di Salerno: n. 2 (*due*) unità aggiuntive;
- presso il T.A.R. LOMBARDIA, sede di Milano: 2 (*due*) unità aggiuntive;
- presso il T.A.R. TOSCANA, sede di Firenze: 2 (*due*) unità aggiuntive;
- presso il T.A.R. SICILIA, sede di Palermo: n. 1 (*una*) unità aggiuntiva;
- presso il T.A.R. MARCHE, sede di Ancona: n. 1 (*una*) unità aggiuntiva.

## ARTICOLO 2

In ragione di quanto previsto nell'art. 1, le piante organiche dei Tribunali Amministrativi Regionali, relativamente al personale di magistratura, esclusi i Presidenti titolari, sono, pertanto, così rideterminate:

T.A.R.	SEDI	PRECEDENTE PIANTA ORGANICA	NUOVA PIANTA ORGANICA
ABRUZZO	- L'Aquila	5	<b>5</b>
	- Pescara	5	<b>5</b>
BASILICATA	- Potenza	5	<b>5</b>
CALABRIA	- Catanzaro	12	<b>12</b>
	- Reggio C.	7	<b>7</b>
CAMPANIA	- Napoli	48	<b>48</b>
	- Salerno	14	<b>16</b>
EMILIA R.	- Bologna	10	<b>10</b>
	- Parma	3	<b>3</b>
FRIULI V.G.	- Trieste	3	<b>3</b>
LAZIO	- Roma	83	<b>90</b>
	- Latina	7	<b>7</b>
LIGURIA	- Genova	10	<b>10</b>
LOMBARDIA	- Milano	22	<b>24</b>
	- Brescia	9	<b>9</b>
MARCHE	- Ancona	6	<b>7</b>
MOLISE	- Campobasso	4	<b>4</b>
PIEMONTE	- Torino	11	<b>14</b>
PUGLIA	- Bari	14	<b>14</b>
	- Lecce	16	<b>16</b>
SARDEGNA	- Cagliari	9	<b>9</b>
SICILIA	- Palermo	20	<b>21</b>
	- Catania	23	<b>23</b>
TOSCANA	- Firenze	17	<b>19</b>
UMBRIA	- Perugia	4	<b>4</b>
VALLE d'AOSTA	- Aosta	2	<b>2</b>
VENETO	- Venezia	16	<b>16</b>
<b>T O T A L E</b>		<b>385 (*)</b>	<b>403 (*)</b>

(\*) Oltre ai posti dei consiglieri del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e per la sezione autonoma per la provincia di Bolzano, di cui all'articolo 90 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, previsti rispettivamente dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426



*Delibera del Consiglio di Presidenza n. 9 del 14 febbraio 2018, adottata nella seduta del Plenum del 26 gennaio 2018*

Il Consiglio di Presidenza,

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, sull'ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali;

visto l'art. 1 del D.P.R. 6 aprile 1984, n. 426;

vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

visto l'art. 1, commi 480, 481 e 482 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, nella parte in cui prevede l'aumento, nella tabella A allegata alla legge n. 186/1982, di quindici unità del numero dei referendari dei tribunali amministrativi regionali;

visto il d.P.C.M. in data 27 agosto 2002, registrato alla Corte dei Conti il 20 settembre 2002 Reg. 11 foglio n. 11, con il quale sono state determinate le dotazioni organiche dei magistrati dei Tribunali Amministrativi Regionali;

ritenuto di dover provvedere, in ragione all'aumento della dotazione organica disposto dall'art. 1, comma 480 della Legge di bilancio 2018, alla rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura;

vista la proposta della Terza Commissione in data 18 gennaio 2018, di determinare, in via provvisoria le piante organiche di alcune sedi di T.A.R., rimettendo alla prossima consiliatura il compito di una revisione sistematica delle piante organiche per tutti i T.A.R.;

## **DELIBERA**

1. di assegnare 13 unità al T.A.R. LAZIO, sede di Roma e 2 unità al T.A.R. LOMBARDIA, Sezione Staccata di Brescia;
2. di ridurre la pianta organica del T.A.R. SICILIA, Sezione Staccata di Catania, di 2 unità, da 25 a 23 unità, e di aumentare, corrispondentemente, la pianta organica del T.A.R. SICILIA, sede di Palermo, di 2 unità, da 18 a 20 unità.
3. conseguentemente, di rideterminare le piante organiche dei citati Tribunali Amministrativi Regionali relativamente al personale di magistratura, esclusi i Presidenti titolari, nel seguente modo:

<b>T.A.R.</b>	<b>SEDI</b>	<b>PRECEDENTE PIANTA ORGANICA</b>	<b>NUOVA PIANTA ORGANICA</b>
LAZIO	- Roma	70	<b>83</b>
LOMBARDIA	- Brescia	7	<b>9</b>
SICILIA	- Palermo - Catania	18 25	<b>20</b> <b>23</b>

*Delibera del Consiglio di Presidenza del 18 luglio 2002*

Il Consiglio di Presidenza ha deliberato di attribuire i n. 60 posti di cui all'art. 14 della legge 21 luglio 2000, n. 205 nel modo seguente:

T.A.R. LOMBARDIA – Milano	n. 3
T.A.R. LOMBARDIA – Brescia	n. 1
T.A.R. EMILIA ROMAGNA	n. 1
T.A.R. LAZIO – Roma	n. 13
T.A.R. LAZIO – Latina	n. 1
T.A.R. CAMPANIA – Napoli	n. 9
T.A.R. CAMPANIA – Salerno	n. 3
T.A.R. PUGLIA – Bari	n. 2
T.A.R. PUGLIA – Lecce	n. 3
T.A.R. CALABRIA – Catanzaro	n. 2
T.A.R. CALABRIA – Reggio Calabria	n. 1
T.A.R. SICILIA – Palermo	n. 3
T.A.R. SICILIA – Catania	n. 4
T.A.R. ABRUZZO – L'Aquila	n. 1
T.A.R. ABRUZZO – Pescara	n. 1
T.A.R. PIEMONTE	n. 2
T.A.R. VENETO	n. 2
T.A.R. LIGURIA	n. 1
T.A.R. TOSCANA	n. 2
T.A.R. UMBRIA	n. 1
T.A.R. MARCHE	n. 1
T.A.R. MOLISE	n. 1
T.A.R. BASILICATA	n. 1
T.A.R. SARDEGNA	<u>n. 1</u>
TOTALE	n. 60

Di conseguenza la nuova pianta organica dei TT.AA.RR., esclusi i Presidenti titolari, risulta così composta:

T.A.R. ABRUZZO-L'Aquila	5
T.A.R. ABRUZZO-Pescara	5
T.A.R. BASILICATA	5
T.A.R. CALABRIA-Catanzaro	12
T.A.R. CALABRIA-Reggio Calabria	7
T.A.R. CAMPANIA-Napoli	48
T.A.R. CAMPANIA-Salerno	14
T.A.R. EMILIA ROMAGNA-Bologna	10
T.A.R. EMILIA ROMAGNA-Parma	3
T.A.R. FRIULI V. GIULIA	3
T.A.R. LAZIO-Roma	70
T.A.R. LAZIO-Latina	7
T.A.R. LIGURIA	10
T.A.R. LOMBARDIA-Milano	22
T.A.R. LOMBARDIA-Brescia	7
T.A.R. MARCHE	6
T.A.R. MOLISE	4
T.A.R. PIEMONTE	11
T.A.R. PUGLIA-Bari	14
T.A.R. PUGLIA-Lecce	16
T.A.R. SARDEGNA	9
T.A.R. SICILIA-Palermo	18
T.A.R. SICILIA-Catania	25
T.A.R. TOSCANA	17
T.R.G.A.-TRENTINO A.A.	3
T.A.R. UMBRIA	4
T.A.R. VALLE d'AOSTA	2
T.A.R. VENETO	16

# **APPENDICE STORICA**

**Legge 27 aprile 1982 n. 186**

**Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.**

*Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 aprile 1982, n. 117, S.O.*

RUOLO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA		
Presidente del Consiglio di Stato . . . . .	1	1
Presidenti di sezione del Consiglio di Stato (a)	15	> 37
Presidenti di tribunale amministrativo regionale	22	
Consiglieri di Stato (a) . . . . .	72	72
Consiglieri di tribunale amministrativo regionale		> (b) 310
Primi referendari . . . . .		
Referendari . . . . .		
		420

(a) Oltre ai posti per il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 204.

(b) L'incremento di organico decorre per 80 posti dal 1° gennaio 1983.